



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
NOVARA**

**UFFICIO:** PREVENZIONE INCENDI  
[com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it)

**A Ordine Ingegneri Novara**  
PEC: [ordine.novara@ingpec.eu](mailto:ordine.novara@ingpec.eu)  
mail: [ording.no@ording.no.it](mailto:ording.no@ording.no.it)

**Ordine Architetti Novara**  
PEC: [oappc.novara-vco@archiworldpec.it](mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it)  
mail: [infonovara@awn.it](mailto:infonovara@awn.it)

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati Novara**  
PEC: [collegio.novara@geopec.it](mailto:collegio.novara@geopec.it)  
mail: [segreteria@geometri.novara.it](mailto:segreteria@geometri.novara.it)

**Collegio dei Periti Novara**  
PEC: [collegiodinovara@pec.cnpi.it](mailto:collegiodinovara@pec.cnpi.it)  
mail: [segreteria@periti-industriali-novara.it](mailto:segreteria@periti-industriali-novara.it)

p.c. SUAP tutti

**OGGETTO: chiarimenti sulle corrette scadenze temporali per la presentazione della ARPCA (attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11.**

Con una certa frequenza l'ufficio prevenzione incendi di questo Comando si trova a gestire "pratiche" in cui può notare una difficile intelligibilità nella ricostruzione delle tempistiche di rinnovo causa una frammentazione delle scadenze che non sempre è in linea con criteri di semplicità e snellezza del procedimento.

Si intende pertanto fornire indicazioni per una corretta interpretazione circa le scadenze temporali per la presentazione dell'ARPCA, istituto previsto dall'art.5 del DPR 151/11, al fine di poter disporre di una linea interpretativa per la gestione di tali scadenze, anche attraverso l'ausilio di rappresentazioni grafiche e schematiche riportate come di seguito.

Considerato che l'art.5 del DPR 151/11 fissa in 5 anni (o per particolari attività sempre riportate in tale articolo a 10 anni) tale periodo temporale, il punto di partenza è costituito dalla lettura dell'art. 5 comma 2 del D.M. 07/08/2012 che recita: *"La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della **prima segnalazione**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto"*. L'applicazione di tale articolo porta allora ad avere un corretto quadro di riferimento come riporta lo schema A ed un'incongruente e disallineata cadenza temporale di rinnovo come riporta lo schema B. In entrambi gli schemi l'asse orizzontale rappresenta ovviamente il trascorrere del tempo; questi fanno riferimento per semplicità ai casi, più frequenti, di scadenze quinquennali, non trattando i casi delle scadenze decennali, nulla cambiando in ogni caso dal punto di vista concettuale.

Sono molto frequenti i casi in cui dopo l'inoltro della prima SCIA a seguito di varianti o di introduzione di nuove attività ricadenti in uno o più codici dell'allegato I al DPR 151/11, ulteriori SCIA vengono presentate nell'intervallo di tempo (quinquennale o decennale a seconda dei casi) definito fra la prima SCIA e la conseguente ARPCA (1° SCIA e 1° ARPCA), come rappresentato negli schemi grafici di seguito riportati in esempio (2°, 3°, 4° SCIA). Quanto detto vale ovviamente anche per eventuali presentazioni di SCIA con dichiarazione asseverata di non aggravio del rischio d'incendio (art. 4 comma 6 del DPR 151/11).



Rimangono residuali i casi contemplati dall'articolo 11, commi 5 e 6 del DPR 151/11 che citano il certificato di prevenzione incendi (CPI) e non la SCIA, quale atto iniziale per il "conteggio" finalizzato alla presentazione della prossima ARPCA; tali casi seguono per così dire la gestione del cosiddetto "periodo transitorio" scaturente dal passaggio dalle "vecchie procedure tecnico amministrative" (D.M. 16/02/82, DPR 37/08, DM 04/05/98) alle nuove (DPR 151/11 e DM 07/08/2012); anche per tali casi sono comunque validi i concetti esposti. Pertanto, nei casi in cui è possibile l'applicazione di tali commi, l'ARPCA sarà inoltrata dal titolare dell'attività alla scadenza del certificato di prevenzione incendi e poi via via a cadenza quinquennale (o per particolari attività, come detto nell'art. 5 del D.P.R. 151/11 a cadenza decennale); per i rinnovi cosiddetti "una tantum" prima dell'entrata in vigore del DPR 151/11, basterà tenere conto delle casistiche delineate nel comma 6 dell'art. 11 del DPR 151/11.

Questo Comando rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento e prega di dare massima diffusione a tutti i relativi iscritti a fini di uniformità di indirizzo.

Il responsabile dell'ufficio di P.I.  
DV Federico Fornarelli

Sottoscritto con firma digitale  
IL COMANDANTE  
(ROMANO)